



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
(Provincia di Campobasso)

(Codice fiscale: 82004330708 – Partita IVA: 00213100704 – telefax: 0875/968790 – cap.:86036)

REGOLAMENTO COMUNALE
Servizio di “NONNO VIGILE”

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.169 in data 26.08.2011

REGOLAMENTO SERVIZIO DI “NONNO VIGILE”

PREMESSA

Attraverso l'attuazione del progetto “Nonno vigile” l'Amministrazione Comunale di Montenero di Bisaccia intende costruire un sistema di sicurezza urbana basato su di una rete di interventi a diverso livello, ovvero:

- sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico, etc...;
- sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita studenti;
- attività di supporto e vigilanza presso le scuole materne.

Attraverso la realizzazione del progetto “Nonno Vigile” si garantisce, inoltre, alle persone coinvolte direttamente una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità in cui vivono, recuperandone le esperienze di vita.

Nell'attuazione dei principi generali sopra-citati sono state individuate le regole che disciplineranno l'attività degli anziani volontari, definite dal presente regolamento.

1) Art. 1

Il Comune di Montenero di Bisaccia volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari al fine della istituzione della figura del “Nonno Vigile”.

Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono così di seguito individuate:

- sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico, etc...;
- sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita studenti;
- attività di supporto e vigilanza presso le scuole materne;

Art. 2

Per essere considerati idonei all'incarico i cittadini che si rendono disponibili devono:

- a) avere un'età compresa tra i 55 e i 75 anni (al compimento del 75° anno il volontario potrà terminare il servizio per l'anno in corso, ma non sarà più possibile espletare il servizio l'anno successivo);
- b) essere residenti nel Comune di Montenero di Bisaccia;
- c) essere pensionati;
- d) essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica

Art. 3

Annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'Amministrazione Comunale emana un bando rivolto agli anziani che vogliono aderire all'iniziativa.

Art. 4

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Art. 5

I volontari che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 1) si coordinano con il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite servizi pubblici competenti che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) monitorare e verificare i risultati attraverso incontri e visite.

Art. 6

Ai volontari che operano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, in generale, e con l'Ufficio di Polizia Municipale, in particolare, per le attività di nonno-vigile non verranno richieste attività che comportino competenze particolari e specifiche diverse da quelle individuate.

Art. 7

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 8

L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 9

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo ovvero ogni altro strumento che ne consenta l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza.

Art. 10

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dalla giunta comunale nella seduta del 26/08/2011 con atto n. 169;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12/09/2011 al 26/09/2011.
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è stato pubblicato sul sito del Comune di Montenero di Bisaccia ww.comune.montenerodibisaccia.cb.it accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
- è entrato in vigore il giorno: 01 settembre 2011.